



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 84 del 08/03/2023 – 11/05/2023</b> <b>Udienza pubblica del 07/03/2023</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Estensione della disciplina statale per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (LSU) e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) - Applicazione ai lavoratori il cui impiego avviene anche in base a convenzioni e protocolli, e non in virtù di un contratto di lavoro stipulato con l'ente utilizzatore - Autorizzazione della spesa e disciplina dei relativi oneri - Violazione del principio di copertura delle spese e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), della Costituzione e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto della Regione Siciliana – l'art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale). La disposizione impugnata stabilisce che a tutti i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014 «si applicano le disposizioni di cui ai commi 292-296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; essa prevede, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. La disposizione censurata, ampliando l'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale, viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», (art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), ed eccede dalle competenze legislative regionali stabilite nello statuto della Regione Siciliana – in particolare, di quelle di cui all'art. 14, comma 1, lettera q). Essa, inoltre, viola il principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, poiché la prevista stabilizzazione comporta oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che si riflettono sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati e, pertanto, una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti</p>



	<p>utilizzatori. Inoltre, il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste dalla norma regionale, non è esattamente conosciuto dall'amministrazione regionale.</p> <p>La norma oggetto di censura viola anche l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, che impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicarne l'onere a regime.</p> <p>Infine, risulta violato anche l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche». Manca, infatti, la previsione di adeguata copertura finanziaria degli interventi di carattere pluriennale (previsti dall'art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2021 e dalle successive leggi regionali che lo hanno modificato) che determinano una spesa obbligatoria e continuativa a carico dei bilanci degli enti utilizzatori pregiudicandone gli equilibri.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), della Costituzione; Art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.</p>
<p><b>Massima 2:</b></p>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Rimodulazione dell'autorizzazione finanziaria, già oggetto di impugnativa, in materia di stabilizzazione di personale utilizzato in attività socialmente utili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, comma 3, 97, comma 1 e 117, comma 2, della Costituzione – l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie).</p> <p>La norma censurata, modificando il già impugnato art. 36, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, non rimuoverebbe le censure di illegittimità costituzionale sollevate, in quanto le modifiche introdotte si limiterebbero a rideterminare l'autorizzazione finanziaria – senza peraltro superare i vizi di copertura e di quantificazione dell'onere a regime – per gli interventi previsti nell'art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2021 e, dunque, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati in riferimento a tale norma.</p> <p>La disposizione regionale impugnata, quindi, viola l'art. 81, terzo comma, della</p>



	<p>Costituzione con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa e viola l'art. 97, primo comma, della Costituzione che pone il «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche»</p> <p>La disposizione censurata, infine, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 81, comma terzo, 97, comma 1, 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p>
<b>Massima 3:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Nuova rimodulazione dell'autorizzazione finanziaria di cui all'art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2021, già oggetto di impugnativa, in materia di stabilizzazione di personale utilizzato in attività socialmente utili - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), della Costituzione e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto della Regione Siciliana – gli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023). Le disposizioni impugnate, nel prevedere una diversa modulazione negli anni 2021-2023 dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'art. 36, comma 7, della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2021 e consentendo di prorogare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario, condivide i vizi di legittimità costituzionale riscontrati nei confronti dell'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021, ponendosi anch'essi in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione (riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa) e con l'art. 97, primo comma con riguardo al «principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche». Le norme censurate si pongono inoltre in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) (per violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di «ordinamento civile»), e con l'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana. Infine, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (con riguardo alla materia «armonizzazione</p>



	dei bilanci pubblici»), in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e lett. l), della Costituzione; Art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 38, comma 1, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p>
<b>Massima 4:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario e relativa copertura finanziaria - Violazione dei principi di copertura finanziaria della spesa e di equilibrio del bilancio - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e lett. l), della Costituzione e dell'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana – l'art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024). La disposizione impugnata, prevede che i soggetti fuoriusciti dall'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, pur avendo esercitato tale scelta «ancorché senza formale atto di dimissioni» e che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda esservi riammessi. Tale reinserimento consentirebbe a detti soggetti di beneficiare delle misure previste dall'art. 36 della legge regionale n. 9 del 2021 a sua volta impugnato. La disposizione censurata produce, in primo luogo, un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dalla normativa statale richiamata; quest'ultima infatti, si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità già titolari di un contratto di lavoro con l'amministrazione pubblica, mentre la normativa regionale riguarda una platea di soggetti più ampia (tutti quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014). Pertanto, tale disposizione determina la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e dell'art. 14, comma 1, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana. La norma censurata viola inoltre l'art. 81, terzo comma, della Costituzione con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa e l'art. 117, secondo</p>



	<p>comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione, con riguardo alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b>  Art. 4, comma 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. <i>e</i>) e lett. <i>l</i>), della Costituzione;  Art. 14, comma 1, lett. <i>q</i>), dello statuto della Regione Siciliana.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  Art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p>

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto**  
**Firmato Avv. Bologna**

